



Procedura sulla presentazione e gestione delle segnalazioni di cui alla normativa in materia di *whistleblowing*

Indice

1. Premessa e scopo della procedura.....	3
2. Normativa di riferimento.....	4
3. Soggetti che possono segnalare.....	5
4. Contenuto delle segnalazioni	6
5. Requisiti della segnalazione	7
6. Destinatario delle segnalazioni	9
7. Modalità di segnalazione.....	10
8. Gestione della segnalazione	12
9. Tutela del <i>whistleblower</i>	14
10. Responsabilità del <i>whistleblower</i>	17
11. Sistema sanzionatorio.....	18
12. Rispetto della procedura.....	20
13. Aggiornamento periodico e comunicazione della procedura	21

1. Premessa e scopo della procedura

Il *whistleblowing* è il sistema di segnalazione con il quale un soggetto (anche esterno alla Bluarancio S.p.A. – di seguito anche la “**Bluarancio**” o la “**Società**”), operante per conto della (o comunque legato alla) Società, può contribuire a far emergere rischi e/o situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la medesima Bluarancio.

Resta inteso che l’obiettivo di fare emergere criticità o situazioni di illecito di cui si abbia avuto conoscenza per lavoro non significa, né presuppone, che il dipendente o il collaboratore della Società sia tacitamente o implicitamente autorizzato a svolgere azioni di “indagine”, soprattutto se improprie o illecite, per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro.

Lo scopo principale del *whistleblowing* è quindi quello di risolvere o, se possibile, di prevenire eventuali problematiche che potrebbero derivare da un illecito o da un’irregolarità (tra quelli elencati dalla normativa vigente) perpetrati nello svolgimento dell’attività aziendale, permettendo di affrontare le relative criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.

Resta inteso che perseguire l’obiettivo di fare emergere criticità o situazioni di illecito di cui si abbia avuto conoscenza “*nell’ambito del contesto lavorativo*” non significa, né presuppone, che il dipendente, il collaboratore o altro soggetto segnalante sia tacitamente o implicitamente autorizzato a svolgere azioni di “indagine”, soprattutto se improprie o illecite, per raccogliere prove di illeciti nell’ambito del contesto lavorativo.

Lo scopo della presente procedura è quindi, anche attraverso indicazioni operative, quello di disciplinare formalmente il processo di invio, ricezione, analisi, trattamento e gestione delle segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi della normativa applicabile, nonché le tutele accordate al segnalante ed ai soggetti ad egli collegati ai sensi della normativa di legge e aziendale applicabile.

2. Normativa di riferimento

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali, che ha esteso l'ambito oggettivo e soggettivo (come di seguito esposto) di applicazione della normativa di riferimento, nonché l'ambito di tutela del segnalante e dei soggetti ad egli collegati in relazione agli obblighi di riservatezza e ai divieti di ritorsione.

Il D.Lgs. n. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del segnalante (c.d. *whistleblower*), in tal modo, quest'ultimo è maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel predetto decreto legislativo.

La novella legislativa ha il pregio, tra le altre cose, di estendere, rispetto alla previgente normativa, l'ambito di applicazione soggettivo dell'istituto. Infatti, il D.Lgs. n. 24/2023 deve essere applicato da tutti gli enti che, a prescindere dall'adozione di un Modello Organizzativo e di Gestione ex. D.Lgs. 231/2001, hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

La presente procedura tiene conto delle previsioni di cui alla normativa vigente, nonché delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalle "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 e applicabili a partire dal 15 luglio 2023.

3. Soggetti che possono segnalare

I soggetti legittimati a segnalare e in favore dei quali sono applicabili le tutele previste dalla normativa vigente (tutela della riservatezza e divieto di ritorsioni), sono i seguenti:

- i lavoratori dipendenti;
- i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti (anche non retribuiti) che svolgono la propria attività presso la Società;
- gli azionisti;
- gli assunti in periodo di prova e coloro che ancora non hanno ancora instaurato un rapporto giuridico con la Società e che siano venuti a conoscenza della violazione nell'ambito del processo di selezione ovvero in fasi precontrattuali del rapporto medesimo;
- gli ex dipendenti che siano venuti a conoscenza della violazione nel corso del rapporto di lavoro;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso la Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Decreto definisce la “persona segnalante” (di seguito, il “**Segnalante**”) come: *“la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo”*.

4. Contenuto delle segnalazioni

Possono essere oggetto della segnalazione le seguenti violazioni:

- qualsivoglia violazione della normativa dell'Unione Europea indicata nell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- qualsivoglia atto od omissione che leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'Unione europea;
- qualsivoglia atto od omissione riguardante il mercato interno che comprometta la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- qualsivoglia atto od omissione che vanifichi l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione europea nei settori indicati nei punti che precedono.

5. Requisiti della segnalazione

Le violazioni oggetto di segnalazione previste dal precedente par. 4 per rilevare devono essere conosciute nell'ambito del contesto lavorativo e devono essere potenzialmente in grado di ledere l'integrità della Società o l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica.

Il Segnalante non è necessario che abbia la certezza che la violazione oggetto di segnalazione si sia effettivamente realizzata, ma è sufficiente che lo stesso abbia un fondato sospetto, basato su elementi fattuali concreti, che la violazione segnalata potrebbe essere commessa all'interno dell'organizzazione.

Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni aventi ad oggetto questioni di carattere personale del Segnalante o del segnalato (salvo che non si tratti di aspetti che abbiano un impatto a livello aziendale), rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, o ancora segnalazioni non circostanziate che non consentono di individuare elementi di fatto ragionevolmente sufficienti per avviare un'istruttoria ovvero segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o fatte allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio alla/e persona/e segnalata/e o all'ente.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi utili e necessari per consentire al Destinatario di condurre una adeguata istruttoria procedendo alle verifiche e agli accertamenti del caso onde valutare la ricevibilità e la fondatezza della segnalazione. La segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- **generalità del soggetto** che effettua la segnalazione con indicazione della qualifica ricoperta e/o della funzione/attività svolta nell'ambito della Società (generalità che sarà tenuta riservata dal Destinatario);
- **una chiara e completa descrizione dei fatti precisi e concordanti** oggetto di segnalazione che costituiscano o possano costituire un illecito rilevante ai fini della normativa in materia di *whistleblowing*;
- **se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- **se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto e/o i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati** (ad es. qualifica ricoperta e area in cui svolge l'attività);
- **indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione**;
- **indicazione di eventuali documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;

- **ogni altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione ed in genere ogni altra informazione o documento che possa essere utile a comprendere i fatti segnalati.

Il Destinatario, nell'ambito dell'istruttoria, se del caso, potrà richiedere, in qualsiasi momento, al Segnalante l'eventuale ulteriore documentazione che riterrà opportuna o necessaria a corredo della segnalazione, ovvero richiedere chiarimenti in relazione alle informazioni e alla documentazione ricevuta.

6. Destinatario delle segnalazioni

L'art. 4 comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede che: *“La gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.”*

Pertanto, la normativa non individua il soggetto incaricato di ricevere e gestire le segnalazioni, lasciando all'ente la possibilità di identificare il soggetto/l'ufficio preposto; al riguardo, la Società ha individuato la Sig.ra Anna Rita Fadda (di seguito, il **“Destinatario”** o **“Soggetto Deputato alle segnalazioni”**) quale soggetto/organo competente a ricevere e a gestire le segnalazioni in materia di *whistleblowing*.

Potranno non essere trattate alla stregua della presente procedura le segnalazioni inviate a soggetti diversi dal Destinatario stante la competenza esclusiva del medesimo, come dianzi individuato, a ricevere e a gestire le segnalazioni oggetto della presente procedura.

7. Modalità di segnalazione

L'articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede l'istituzione di appositi canali interni da parte della Società per la trasmissione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza dell'identità del Segnalante, della persona coinvolta e di tutte le persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione medesima e della relativa documentazione di supporto.

La Società, al fine di agevolare l'invio e la ricezione delle segnalazioni, predispone i seguenti alternativi canali di comunicazione:

- **di persona:** tramite un incontro diretto con il Soggetto Deputato alle segnalazioni fissato, su richiesta del Segnalante, entro un termine ragionevole;
- **posta ordinaria:** la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda recante il contenuto della segnalazione. Entrambe devono essere poi inserite in una terza busta chiusa che rechi al suo interno la dicitura "riservata" (ad es. "**Riservata al Soggetto Deputato alle segnalazioni**") indirizzata alla via Ventiquattro Maggio, 43, 00187 Roma.

Fermo restando che il Segnalante potrà decidere di segnalare utilizzando anche altre modalità di trasmissione della segnalazione, tuttavia in questo caso le segnalazioni medesime saranno qualificate e gestite come ordinarie e non alla stregua di quelle rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e, pertanto, non saranno assicurate le medesime misure di protezione previste in favore del Segnalante e dei soggetti ad egli collegati.

Bluarancio può decidere di non istruire le segnalazioni anonime ricevute tramite il sistema della doppia busta, ossia quelle segnalazioni *whistleblowing* in cui la busta relativa ai dati identificativi è vuota.

I canali interni istituiti dalla Società per effettuare la segnalazione sono conformi alle indicazioni fornite dalla prassi sviluppatasi in materia, nonché dell'organizzazione interna della Bluarancio stessa.

Resta inteso che la Società può ricorrere, ai fini della medesima segnalazione, anche al c.d. canale esterno (così come attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione) al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non sia attivo o, anche se attivato, non risulti conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- il Segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna e la stessa non abbia avuto seguito;

- il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il predetto canale esterno istituito da ANAC viene gestito in conformità a quanto previsto dal *“Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne ed esercizio del potere sanzionatorio Anac”* – approvato con delibera dell’Autorità medesima n. 301 del 12 luglio 2023.

8. Gestione della segnalazione

Il Destinatario riceve e gestisce la segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e di riservatezza, nonché nel rispetto della normativa giuslavoristica ed in tema di *privacy*; il Destinatario medesimo, in quanto preposto alla verifica e alla gestione della segnalazione, può procedere ad ogni attività ritenuta opportuna al fine tra l'altro di:

- valutare la gravità degli illeciti, delle violazioni e delle irregolarità denunciate e ad ipotizzarne le potenziali conseguenze pregiudizievoli;
- individuare le attività da svolgere per accertare se gli illeciti, le violazioni e le irregolarità denunciate siano stati effettivamente commessi;
- effettuare le attività di accertamento circa l'effettiva commissione dell'illecito e/o dell'irregolarità, valutando ad esempio l'opportunità di:
 - convocare il Segnalante per ottenere maggiori chiarimenti;
 - convocare i soggetti che nella segnalazione sono indicati come persone informate sui fatti;
 - acquisire documentazione utile o attivarsi per poterla rinvenire ed acquisire;
 - convocare, ove ritenuto opportuno, il soggetto indicato nella segnalazione come l'autore dell'irregolarità (segnalato);
- individuare, ove necessario, gli accorgimenti da adottare immediatamente al fine di ridurre il rischio che si verifichino eventi pregiudizievoli o eventi simili a quelli segnalati, verificati o accertati.

Una volta ricevuta la segnalazione, il Destinatario rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della medesima.

In via preliminare, il Destinatario valuta la fondatezza e la rilevanza della segnalazione ricevuta e valuta se archivarla (adducendo adeguata motivazione scritta in ordine alle ragioni che hanno portato all'archiviazione della segnalazione) ovvero se procedere con un'istruttoria più approfondita.

Nell'ambito dell'istruttoria, il Destinatario può, se del caso, avvalersi di soggetti interni alla Bluarancio oppure di consulenti esterni.

A tali soggetti ausiliari del Destinatario verranno comunicati solo i contenuti della segnalazione medesima. Infatti, tali soggetti non verranno a conoscenza dei dati identificativi dei soggetti coinvolti nella segnalazione se tale informazione non risulta essere necessaria allo svolgimento dell'attività di assistenza nell'ambito dell'istruttoria.

In ogni caso, tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa applicabile e dalla presente procedura al successivo par. 9.

Il Destinatario è tenuto a dare diligente seguito alla segnalazione e a fornire riscontro entro e non oltre tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Le determinazioni del Destinatario in ordine all'esito dell'istruttoria devono sempre essere motivate per iscritto.

In ogni fase dell'istruttoria, il Destinatario può interloquire con il Segnalante e richiedere, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione.

Il Destinatario, all'esito dell'istruttoria, provvede a quanto segue:

- a) comunicare l'esito dell'accertamento agli Organi sociali ai fini dell'adozione di ogni provvedimento necessario da parte degli organi competenti;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento al responsabile dell'area/ufficio presso il quale è addetto l'autore dell'illecito, della violazione o dell'irregolarità accertata;
- c) presentare, se del caso, esposto o denuncia all'Autorità competente, ove obbligatorio ai sensi della normativa vigente ed applicabile. In tal caso, non sarà più possibile garantire il requisito della riservatezza e il Segnalante potrà assumere il ruolo di testimone e/o persona informata sui fatti.

Al fine di garantire la corretta gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e della relativa attività di istruttoria, il Destinatario archivia per almeno il tempo previsto dalle normative di legge applicabili anche in materia di *privacy*, nonché nel rispetto degli *standard* di sicurezza e riservatezza, in ogni caso non superiore a cinque anni, tutta la documentazione relativa alla segnalazione ricevuta, alla gestione ed agli esiti della stessa (*e-mail*, comunicazioni, pareri di esperti, verbali, documentazione allegata, ecc.).

9. Tutela del whistleblower

Il Destinatario provvede a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle segnalazioni e a tutelare l'identità dei segnalanti agendo in modo da garantirli contro qualsiasi forma di ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alle segnalazioni.

Obbligo di riservatezza

L'identità del Segnalante o di coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione, i colleghi, i parenti ovvero qualsivoglia soggetto ad egli collegato e qualsiasi altra informazione da cui possono evincersi direttamente o indirettamente tali identità, in nessun caso, possono essere rivelate, salvo il consenso scritto del Segnalante medesimo, a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione.

I predetti dati o informazioni vengono protetti in ogni fase del trattamento della segnalazione.

Nell'ambito dell'attività di gestione delle segnalazioni, i dati personali devono essere trattati in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), nel D.Lgs. n. 196/2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*), nonché del D.Lgs. n. 51/2018 (*"Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"*).

La violazione dell'obbligo di riservatezza di cui sopra può essere fonte di responsabilità anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo par. 11 della presente procedura, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico vigente.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione e anche se conseguenti alla stessa, salvo il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Anche, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.; nell'ambito del procedimento d'anziché alla Corte dei Conti, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Fatti salvi i casi in cui, una volta esperita l'istruttoria, sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi del codice penale o dell'art. 2043 c.c. e delle ipotesi

in cui il riserbo sulle generalità non sia opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità del Segnalante viene protetta in ogni fase del trattamento della segnalazione. Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del Segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso scritto e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

Divieto di ritorsioni

Il Segnalante o coloro che lo hanno assistito/agevolato nella segnalazione (c.d. facilitatori), i colleghi e le persone del medesimo contesto lavorativo, i parenti ovvero qualsivoglia soggetto ad egli collegato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo la presente procedura, non possono essere sanzionati, licenziati, demansionati, revocati, sostituiti, trasferiti o sottoposti ad alcuna misura che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia o alla segnalazione, nonché essere sottoposti ad una serie di altre gravi condotte afflittive, come ad esempio la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e azioni discriminatorie dalle quali conseguono pregiudizi economici o finanziari anche in termini di perdita reddituale o di opportunità.

Sono vietate altresì le seguenti condotte nei confronti dei predetti soggetti tutelati: (i) ostacolo alla segnalazione; (ii) violazioni dell'obbligo di riservatezza; (iii) mancata istituzione dei canali di segnalazione; (iv) mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni; (v) adozione di procedure non conformi a quelle previste; (vi) omessa attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Con riferimento alle predette condotte vietate, il soggetto tutelato e l'organizzazione sindacale indicata dal medesimo, qualora ritengano che lo stesso abbia subito o stia subendo una misura ritorsiva, provvedono a darne notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Destinatario affinché provveda a valutarne la fondatezza.

Nel caso in cui il Destinatario ritenga integrata la ritorsione valuta – con l'ausilio dei dirigenti/responsabili delle aree coinvolte/i - i possibili interventi di azione da parte degli organi e/o delle funzioni competenti dell'ente per ripristinare la situazione di regolarità e/o per rimediare agli effetti negativi della ritorsione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante è in ogni caso nullo, ai sensi dell'art. 2103 c.c., ed è onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero alle predette misure ritorsive successive alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La violazione del divieto di ritorsioni di cui sopra può essere fonte di responsabilità anche secondo quanto previsto dal sistema sanzionatorio di cui al successivo par. 11 della presente procedura, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento giuridico vigente.

10. Responsabilità del *whistleblower*

Il Segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del Segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante. La Bluarancio e la persona segnalata sono infatti legittimate, rispettivamente, ad agire per la tutela della correttezza dei comportamenti in azienda e della propria reputazione.

Qualora, inoltre, a seguito di verifiche interne, la segnalazione risulti priva di fondamento e/o rilevanza, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di colpa grave o dolo circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari e/o denunce anche penali nei confronti del Segnalante salvo che questi non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione.

In particolare, in caso di abuso o falsità della segnalazione, con dolo o colpa grave del Segnalante, resta ferma ogni eventuale responsabilità del Segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Il Segnalante deve essere consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi. In caso di abuso o falsità della segnalazione, resta ferma quindi ogni eventuale responsabilità del Segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

Qualora a seguito di verifiche interne la segnalazione risulti priva di fondamento saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza circa l'indebita segnalazione e, di conseguenza, in caso affermativo, si darà corso alle azioni disciplinari e ANAC potrà irrogare in aggiunta le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente.

11. Sistema sanzionatorio

Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- sanzioni nei confronti del Segnalante che effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano false e/o infondate;
- sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante (violazione del divieto di ritorsione o violazione dell'obbligo di riservatezza) ovvero nei confronti di chi pone in essere condotte di ostacolo alla segnalazione.

Qualora a seguito di verifiche interne, una segnalazione concernente la commissione di un illecito o di una violazione risulti priva di fondamento, saranno effettuati accertamenti sulla sussistenza di grave colpevolezza o dolo circa l'indebita segnalazione e, in caso di esito positivo, il Consiglio di Amministrazione e/o le funzioni competenti adotteranno provvedimenti e/o azioni disciplinari previste dal CCNL applicabile ovvero dai contratti vigenti e dalla legge applicabile nonché, ricorrendone i presupposti o le ragioni, alle denunce penali nei confronti del Segnalante, salvo che quest'ultimo non produca ulteriori elementi a supporto della propria segnalazione. In caso di abuso o falsità della segnalazione resta infatti ferma ogni eventuale responsabilità del Segnalante per calunnia, diffamazione, falso ideologico, danno morale o altro danno civilmente o penalmente rilevante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza del Segnalante o dei soggetti coinvolti nella segnalazione ovvero il compimento di atti ritorsivi nei confronti del Segnalante o dei soggetti ad egli collegati (facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il Segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del Segnalante, denunciante, divulgatore pubblico o enti in cui lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo) è fonte di responsabilità contrattuale e/o disciplinare ai sensi dei contratti vigenti e della legge applicabile, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge e la nullità dell'eventuale atto ritorsivo posto in essere.

Qualora il Destinatario si renda responsabile della violazione degli obblighi di riservatezza dell'identità del Segnalante, tale violazione potrà comportare, a seconda della gravità della violazione, un richiamo per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione e/o delle funzioni competenti oppure la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni, anche tenuto conto di quanto previsto nelle lettere di incarico o negli accordi disciplinanti il relativo rapporto.

In aggiunta alle predette sanzioni disciplinari, l'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, potrà sempre irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, oltre che in caso di condotte di commissione di ritorsioni od ostacolo alla segnalazione, anche nei casi di mancata

istituzione dei canali di segnalazione o mancata adozione di idonee procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero allorquando, in assenza di condanna, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, il Segnalante si sia reso responsabile delle predette condotte criminose.

12. Rispetto della procedura

Il Destinatario verifica il rispetto della presente procedura, soprattutto con riferimento al corretto adempimento delle prescritte tutele del Segnalante. A tal fine, qualora si verificino circostanze:

- non espressamente regolamentate dalla procedura,
- che si prestano a dubbie interpretazioni/applicazioni,
- tali da originare obiettive e gravi difficoltà di applicazione della procedura medesima,

è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto nell'applicazione della presente procedura di rappresentare tempestivamente il verificarsi delle suddette circostanze al Destinatario che provvederà ad archiviare e registrare le comunicazioni ricevute e valuterà gli idonei provvedimenti in relazione alla singola fattispecie.

13. Aggiornamento periodico e comunicazione della procedura

La presente procedura viene approvata dal Consiglio di Amministrazione e viene periodicamente aggiornata nei seguenti casi:

- modifiche interne ed organizzative in relazione alla gestione delle varie fasi della segnalazione e ai soggetti coinvolti;
- modifiche strutturali od organizzative della Società che rendano opportuna una revisione della presente procedura al fine di istituire un sistema di *whistleblowing* maggiormente idoneo ed efficace alla luce dei mutamenti aziendali intervenuti;
- interventi legislativi in materia che modificano la previgente normativa.

In ogni caso, qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia di *whistleblowing* queste si intendono fin da ora recepite così come si intende qui automaticamente recepire ogni altra norma tempo per tempo vigente.

La presente procedura è pubblicata sul sito *internet* della Società e resa conoscibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 *lett. e)* del D.Lgs. n. 24/2023.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente procedura si rimanda a quanto prescritto dalla normativa applicabile.

Procedura sulla presentazione e gestione delle segnalazioni di cui alla normativa in materia Whistleblowing (D.Lgs. 24 del 2023)

Informativa sulla protezione dei dati personali

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento
Europeo 2016/679 - GDPR)

La **Società Bluarancio spa** (di seguito, in breve **Bluarancio**), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali comunica che l'acquisizione e la gestione di una segnalazione comporta il trattamento dei dati personali relativi all'identità della persona segnalante (il **Segnalante**), delle altre persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione nonché della eventuale documentazione a supporto.

La gestione delle segnalazioni è disciplinata da una specifica procedura denominata *Procedura sulla presentazione e gestione delle segnalazioni di cui alla normativa in materia di whistleblowing*, (di seguito, la **Procedura di WB**) alla quale si fa espresso rinvio per quanto qui non espressamente disciplinato.

I. Titolare del trattamento dei dati personali Autorizzato al trattamento dei dati personali Responsabile della Protezione dei Dati Personali

Titolare del trattamento dei dati personali (art. 24 GDPR) è la Società **Bluarancio spa** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Ventiquattro Maggio 43 - 00187 - Roma (RM).

Destinatario della segnalazione: Responsabile dell'Ufficio del Personale, soggetto competente a ricevere e gestire le segnalazioni con riferimento alle violazioni espressamente previste al par. 4 della Procedura di WB, che viene nominato **Autorizzato al trattamento dei dati personali (art. 29 GDPR)**.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali – RPD - (art. 37 GDPR) è contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@css.it

II. Categorie di dati personali

I dati personali raccolti e trattati nell'ambito di una segnalazione possono includere:

a) dati personali comuni di cui all'art. 4, punto 1, del GDPR del Segnalante (nel caso di segnalazioni non anonime) nonché di eventuali persone coinvolte o menzionate nella segnalazione e facilitatori (di seguito, anche "**Interessati**"), quali: dati anagrafici (ad es. nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica ricoperta), dato di contatto (indirizzo fisico ove inviare la segnalazione: ad es. via/corso/strada, numero civico).

Si raccomanda di non utilizzare un recapito diverso rispetto a quello indicato dal Titolare del trattamento, ossia Via Ventiquattro Maggio 43, 00187, Roma, in quanto una segnalazione che pervenga con altre modalità (ad es. utilizzando un indirizzo di posta elettronica) sarà considerata come una segnalazione ordinaria e pertanto al Segnalante non potranno essere assicurate le medesime misure di protezione della riservatezza previste dalla normativa di riferimento.

b) categorie particolari di dati di cui agli artt. 9 e 10 del GDPR, qualora inserite nella segnalazione.

III. Finalità e Base Giuridica del Trattamento

I dati personali forniti dal Segnalante verranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto e l'adozione dei conseguenti provvedimenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gestione della Segnalazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) adempimento di obblighi previsti dalla legge o dalla normativa comunitaria;
- c) difesa o accertamento di un proprio diritto in contenziosi civili, amministrativi o penali.

Le segnalazioni non potranno essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse: sono pertanto esclusi ulteriori trattamenti di dati personali per finalità diverse dalla presentazione e gestione delle segnalazioni medesime (art. 5 par. 1 lett. b) GDPR).

La base giuridica del trattamento è la seguente:

- un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR);
- il legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6, par. 1 lett. f) del GDPR);
- ove necessario, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 9, par.2, lettera f) del GDPR.).

Qualora la segnalazione pervenga ad un soggetto non competente a riceverla, quest'ultimo provvederà al tempestivo inoltro al Destinatario della Segnalazione.

Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire la segnalazione.

A tal proposito si segnala che Bluarancio può decidere di non istruire le segnalazioni *anonime* ricevute tramite il sistema della doppia busta, quando la busta contenente i dati identificati del Segnalante sia vuota.

IV. Obbligo generale di riservatezza

L'identità del Segnalante nonché qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente tale identità, **non possono essere rivelate senza il consenso espresso del Segnalante medesimo**, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni, in quanto espressamente autorizzate a trattare tali dati.

In aggiunta Bluarancio rende noto quanto segue:

- nell'ambito di un **procedimento penale** l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti dell'articolo 329 del c.p.p.. Qualora all'esito dell'istruttoria il Destinatario della segnalazione debba presentare un esposto o una denuncia all'Autorità competente, obbligatorio dalla normativa vigente, non sarà più possibile garantire la riservatezza del Segnalante il quale potrà assumere il ruolo di testimone e/o persona informata sui fatti;
 - nell'ambito di un **procedimento dinanzi alla Corte dei Conti**, l'identità del Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
 - nell'ambito di un **procedimento disciplinare** l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la cui conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.
-

V. Conservazione dei dati personali. Modalità e logica del trattamento

La segnalazione e la documentazione relativa alla segnalazione ricevuta, alla gestione ed agli esiti della stessa (ad es. e-mail, comunicazioni, pareri di esperti, verbali, documentazione allegata etc.) sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni (5 anni) a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della Procedura di WB (art. 14, c.1 del D.lgs. 24/2023) nel rispetto degli obblighi di riservatezza in precedenza citati nonché del principio di "limitazione della conservazione" di cui all'art. 5, par. 1 lett. e) del GDPR.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

I trattamenti dei dati sono effettuati manualmente e, ove necessario, attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

La Procedura di WB garantisce, in ogni fase, la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023.

La documentazione ricevuta in formato cartaceo è archiviata in fascicoli, separati da altra documentazione, ed è custodita in armadi chiusi a chiave ad accesso limitato alle sole persone specificamente formate che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite da Bluarancio e nominate autorizzate al trattamento dei dati personali (art. 29 GDPR e art. 2-*quaterdecies* del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

VI. Categorie di soggetti terzi destinatari dei dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito della segnalazione potrebbero essere comunicati a soggetti terzi.

In particolare, i dati personali potranno essere comunicati alle categorie di seguito indicate:

- a. Organi sociali per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
- b. Responsabile dell'Area/ufficio competente presso il quale è addetto l'autore dell'illecito, della violazione o dell'irregolarità accertata;
- c. Consulenti (Contenzioso, Studi Legali, ecc.);
- d. Agenzie investigative,
- e. Istituzioni e/o Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Organi di Polizia.

Sono escluse le comunicazioni di dati personali ai Paesi UE e Extra UE.

VII. Diritti degli Interessati

Bluarancio informa che possono essere esercitati i diritti previsti dagli artt. dal 15 al 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione), inviando una richiesta al seguente indirizzo: Via Ventiquattro Maggio 43, 00187, Roma.

Qualora si ritenga che i diritti di cui sopra siano stati violati, si può proporre reclamo nei confronti del Garante per la Protezione dei Dati Personali che ha sede a Roma.

I diritti di cui sopra non potranno essere esercitati con richiesta al Titolare del trattamento né con reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora dall'esercizio dei medesimi diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto all'identità della persona del Segnalante che abbia segnalato violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e/o delle funzioni svolte (art. 2-*undecies* del

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Si precisa che se la segnalazione proviene da un soggetto legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con Bluarancio, tale informativa si intende integrativa dell'informativa resa al personale per la gestione del rapporto di lavoro.

15 dicembre 2023

